

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA ED ENTRATA ANTICIPATA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E N.2 SCUOLE PRIMARIE PER IL PERIODO DAL 14 SETTEMBRE 2022 AL 30 GIUGNO 2025.

- ART. 1 -

DEFINIZIONE E DURATA DEI SERVIZI AFFIDATI

Il Comune di Monsummano Terme affida per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 i servizi di seguito indicati:

a) assistenza e vigilanza degli alunni di Scuola dell'Infanzia a bordo di n. 3 scuolabus per n. 2 ore al giorno di servizio (dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30);

b) servizio di accompagnamento dalla discesa dal pulmino all'interno degli edifici scolastici per n. 2 Scuole Primarie:

- la Scuola "G.Arinci" alle ore 8,00 alle ore 8,15 e la Scuola "F. Martini", appartenenti all'Istituto Comprensivo "A. Caponnetto" dalle ore 8,00 alle ore 8,15, dalle ore 13,15 alle ore 13,30 e dalle ore 16,15 alle ore 16,30;

c) servizio di entrata anticipata

c1) per gli alunni, circa n. 200 ragazzi, delle n. 2 Scuole Secondarie di Primo Grado "G. Giusti" e "W. Iozzelli" di Monsummano Terme, dalla discesa dal pulmino al momento dell'inizio delle lezioni, dalle ore 7,30 alle ore 7,45,

c2) per gli alunni di N. 2 Scuole Primarie:

- Scuola Primaria " G. Arinci" dalle ore 7,50 alle ore 8,05

- Scuola Primaria "G. Baronti" dalle ore 7,55 alle ore 8,10.

- ART. 2 -

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il servizio di accompagnamento sul pulmino si svolgerà normalmente su 5 gg. alla settimana.

Il personale della Cooperativa aiuterà gli alunni della Scuola Primaria "G. Arinci" ed "F. Martini" che saranno accompagnati dalla discesa dal pulmino fino dentro la Scuola.

Il servizio di entrata anticipata per le Scuole Secondarie di Primo Grado appartenenti al I^ ed al II^ Istituto Comprensivo, si svolgerà dal lunedì al sabato per 15 minuti e il servizio di entrata anticipata in n. 2 Scuole

Primarie appartenenti al I^a ed al II^a Istituto Comprensivo si svolgerà da lunedì a venerdì per 15 minuti in ciascuna scuola.

I servizi di cui ai punti a), b), e c) dell'Art. 1 delle presenti condizioni di contratto non si svolgeranno nei giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari od altro.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Cooperativa con un giorno di anticipo.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

- ART. 3 -

OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Ditta dovrà garantire regolare copertura assicurativa con idonei massimali per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nella fattispecie i ragazzi assistiti durante il servizio di accompagnamento sul pulmino e durante il servizio di pre scuola.

I rischi suddetti saranno a totale carico della Cooperativa stessa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Resta inteso che l'Amministrazione, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.

La Ditta ha trasmesso al Comune di Monsummano Terme copia della polizza assicurativa n.....

Si applica, inoltre, quanto contenuto nell'art. 8 del Capitolato d'appalto.

- ART. 4-

VALORE DEL CONTRATTO

Il Comune di Monsummano Terme corrisponderà alla Ditta l'importo di €. + I.V.A. 5% per un totale di €..... complessivi, quale costo per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 1.

Resta inteso che l'importo comprende ogni eventuale ulteriore onere a carico della Ditta quali, a titolo esemplificativo: attività di coordinamento, la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi.

Con tale corrispettivo la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito e non venendo comunque riconosciuti interessi di mora.

- ART. 5 -

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi da assumere con le presenti condizioni di contratto la Ditta ha prestato ai sensi dell'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. rilasciata dadella somma di euro..... = pari al 10% dell'importo complessivo netto del servizio, depositata agli atti di questa Amministrazione.

- ART. 6 -

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le liquidazioni saranno disposte dal Dirigente previa presentazione di fatture elettroniche mensili e verifica dei servizi effettivamente svolti mediante emissione di appositi mandati di pagamenti entro trenta giorni.

- ART. 7 -

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta, con la sottoscrizione delle presenti condizioni di contratto, a pena di nullità, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità e nei termini previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta a pena di nullità assoluta, si impegna ad inserire tale clausola nei contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo. (art. 3 comma 9 della L. 136/2010).

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le Parti danno atto che, ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3 della L. 136/2010, aggiunto dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2010, n. 217, "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto".

- ART.8 -

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITA'

Si applicano le norme contenute all'Art. 12 del Capitolato d'appalto.

-ART.9-

OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le Parti danno atto che la Società ha dichiarato in sede di gara, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio dell'Impiego della Provincia di..... , competente per il territorio nel quale, la Società ha la sede legale, in data..... Prot..... , dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

- ART. 10-

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni di Contratto si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato d'appalto, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

- ART. 11 -

FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti sarà competente il Foro di Pistoia.

-ART. 12-

ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti delle presenti condizioni di contratto la Ditta elegge domicilio presso la propria sede legale.

-ART. 13-

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le parti danno atto che il contratto verrà stipulato in forma telematica mediante la piattaforma MEPA ed il documento di stipula sarà esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i, salvo che in caso d'uso. L'I.V.A. rimane a carico del Comune.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dall' Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative ai servizi oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente all'Offerta.

- ART. 14 -

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione delle presenti condizioni di contratto che vincolano fin da ora le parti.

- ART. 15 -

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e smi e GDPR Regolamento UE 2016/679 informa la Ditta che tratterà i dati contenuti nelle presenti condizioni di contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

-ART. 16-

NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'Impresa si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento.